

# **COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA**

**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**



## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

**LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 – art. 1 commi da 738 a 783**

**(Approvato con Deliberazione Consiliare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)**

***Premessa:***

Con Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, **l'Imposta Unica Comunale (IUC)** di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, **è abolita**, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l'**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)** è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 738 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'Anno Finanziario 2020 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45).

Pertanto con l'abolizione della "IUC" viene di fatto abolita la componente "TASI" (Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente Unificazione IMU-TASI nella **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)** per la quale viene disposta una nuova disciplina.

*Dal 1 Gennaio 2020 resta pertanto applicabile:*

- **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)** come disciplinata dal presente Regolamento (LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 - ART.1 commi da 738 a 783)

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (IMU)**

### **Sommario**

Articolo 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO , FINALITA' ED AMITO DI APPLICAZIONE.....	3
Articolo 2	PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA .....	3
Articolo 3	DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI IN TEMA DI FABBRICATO, ABITAZIONE PRINCIPALE, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO .....	3
Articolo 4	AREE FABBRICABILI POSSEDUTE E CONDOTTE DA COLTIVATORI DIRETTI E DAGLI IMPREDITORI AGRICOLI.....	5
Articolo 5	SOGGETTO ATTIVO DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.....	6
Articolo 6	SOGGETTI PASSIVI DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA .....	6
Articolo 7	QUOTA RISERVATA ALLO STATO.....	7
Articolo 8	DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE .....	7
Articolo 9	RIDUZIONI .....	9
Articolo 10	DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE .....	10
Articolo 11	ESENZIONI .....	12
Articolo 12	MODALITA' DEI VERSAMENTI .....	13
Articolo 13	DICHIARAZIONE .....	14
Articolo 14	RIMBORSO E COMPENSANZIONE .....	15
Articolo 15	ACCERTAMENTI E SANZIONI .....	16
Articolo 16	RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA .....	16
Articolo 17	MANCATO ACCATASTAMENTO DEGLI IMMOBILI .....	17
Articolo 18	RISCOSSIONE COATTIVA .....	17
Articolo 19	RATEIZZAZIONE SOMME DOVUTE .....	18
Articolo 20	FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO .....	18
Articolo 21	CONTENZIOSO .....	18
Articolo 22	ABROGAZIONI .....	19
Articolo 23	RINVIO .....	19
Articolo 24	ENTRATA IN VIGORE .....	19

## **ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento disciplina l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) sulla base delle disposizioni di cui all'art 1 commi da 738 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45), che sostituisce, tramite unificazione, i precedenti tributi IMU e TASI a decorrere dall'anno 2020, in tutti i Comuni del territorio nazionale.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997.
3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## **ART. 2 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata come definita al successivo art. 3 comma 2 e 3, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 per le quali l'imposta è dovuta.

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e a mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni, di cui il mese stesso è composto, è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

## **ART. 3 - DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI IN TEMA DI FABBRICATO, ABITAZIONE PRINCIPALE, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO.**

1. Per **fabbricato** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta, a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
2. Per **abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo

familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. **Per pertinenze dell'abitazione principale** si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7**, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, pur non essendo ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, e che siano distanti un massimo di mt. 500 lineari dalla predetta. L'agevolazione opera a condizione che le pertinenze siano utilizzate dal soggetto passivo. Qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione IMU originaria, il contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione, per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.

**3. Sono altresì considerati abitazioni principali:**

- a) Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze dei soci assegnatari.
- b) La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.
- c) Un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- d) L'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

**4. Per area fabbricabile** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 9 del D.Lgs. 504/92, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

Il dirigente/responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nei precedenti commi.

Per stabilire il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'IMU per gli edifici ci si avvale anche del principio di ragguglio con "l'area fabbricabile" da intendersi quale valore base di ricostruzione dell'immobile, fatta salva la possibilità per l'Ufficio Tributi del Comune, di calcolare l'Imposta Municipale Propria, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto.

5. **Per terreno agricolo** si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

#### **ART. 4 - AREE FABBRICABILI POSSEDUTE E CONDOTTE DAI COLTIVATORI DIRETTI E DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI**

- 1) Sono considerati **non fabbricabili**, i terreni **posseduti e condotti** dai **coltivatori diretti** e dagli **imprenditori agricoli professionali** di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Come previsto all'art. 1 comma 743, ultimo periodo, Legge 27-12-2019 n.160, si evidenzia che in presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni. Pertanto qualora l'area edificabile sia di proprietà di più soggetti passivi, l'agevolazione (sono considerati, tuttavia, non fabbricabili) sarà applicabile esclusivamente per la quota di proprietà del soggetto passivo che possiede e conduce direttamente il terreno, in possesso dei requisiti sopra indicati (coltivatore diretto o iap), mentre resteranno soggette al versamento dell'imposta come "**area edificabile**" le restanti quote di proprietà degli altri soggetti passivi, in quanto non in possesso dei requisiti di legge.
- 2) Si considerano **coltivatori diretti o imprenditori agricoli** a titolo principale i soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992 individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola.
- 3) E' **imprenditore agricolo professionale (IAP)** colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento (50%) del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta

per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri Enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento (25%).

- 4) Le **società di persone, cooperative e di capitali**, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
  - b) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, professionale;
  - c) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
  
- 5) Qualunque riferimento della legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito alla definizione di cui al presente articolo

#### **ART. 5 - SOGGETTO ATTIVO DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune stesso e lo Stato al quale è riservato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ad esclusione della cat. D./10, calcolata ad aliquota dello 0,76 per cento.

L'imposta non si applica agli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

#### **ART. 6 - SOGGETTI PASSIVI DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

- 1) I soggetti passivi dell'imposta sono i **possessori di immobili**, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
- 2) Il coniuge superstite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 540 del codice civile, anche quando concorra con altri chiamati, gli è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita e residenza familiare, se di proprietà del defunto o comune.
- 3) E' soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.

- 4) Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.
- 5) Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
- 6) In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

#### **ART. 7 - QUOTA DI IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO**

È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo **catastale D**, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento, tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai Comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

#### **ART. 8 - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE**

- 1) La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
  - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  - c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  - d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
  - e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  - f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
- 2) Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di effettivo utilizzo.
- 3) Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo

periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

- 4) Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

**- DETERMINAZIONE DELLE AREE FABBRICABILI –**

Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del D.lgs. 30/12/1992 n. 504. Il valore minimo da dichiarare è quello stabilito con delibera di Giunta Municipale, la quale può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente. Il valore delle aree deve essere proposto alla Giunta del Dirigente/Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Il valore delle aree fabbricabili è calcolato secondo le zone in cui le stesse ricadono ed in base agli indici di edificabilità.

<b>ZONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE</b>	
A	A1 - Zona urbana di interesse storico architettonico
	A2 - Edifici di interesse tipologico ed architettonico
B	B1 - Zona di completamento del centro urbano
	B2 - Zona di completamento
	B2/A - Zona di completamento Cattafi
	B5 - Zona satura urbana
C	C1 - Zona di espansione turistico ricettiva
	C2 - Zona di espansione edilizia convenzionata e sovvenzionata
	C3 - Zona destinata ad edilizia economica e sovvenzionata e zona di espansione in corso di attuazione ed attuata
	C4 - Zona mista direzionale, commerciale e residenziale
D	D1 - Zona produttiva commerciale e artigianale di ristrutturazione

	D2 - Zona produttiva: nuovo impianto e completamento destinata ai nuovi insediamenti industriali
	D3 - Nuovo impianto artigianale e commerciale
	D4 - Aree ricadenti all'interno della perimetrazione Consorzio A.S.I., oggi IRSAP
	D1.5 - Piani Esecutivi esistenti (Art. 19)
	D3.3 - Ambiti di trasformazione e completamento (art. 21)
	D5 - Aree commerciali (art. 23)
F3	Terziario avanzato

- 5) Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

## ART. 9 – RIDUZIONI

La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- a) Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.  
L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto da periodo precedente ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al presente comma. Sono considerati inagibili e inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente e assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Non costituisce, per se solo, motivo di inagibilità o inabitabilità il rifacimento e/o il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua).
- c) Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, a eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Vanno considerate anche le

pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7. Quindi il possesso di altra tipologia di immobile come un terreno agricolo, un'area edificabile o un capannone non esclude la possibilità di usufruire della riduzione del 50 per cento, purché gli immobili ad uso abitativo siano massimo 2, entrambi situati nel Comune di residenza del proprietario ed uno dei due risulti essere abitazione principale del proprietario, il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza figli minori.

#### **RIDUZIONI TERRENI AGRICOLI**

Per calcolare l'IMU per i terreni agricoli è necessario partire dal reddito dominicale elaborato dai Comuni in base alle tariffe d'estimo che devono essere rivalutate del 25 per cento e moltiplicato per un coefficiente che varia a seconda si tratti di un terreno coltivato direttamente (75) o non coltivato direttamente (125).

Per i terreni agricoli il valore catastale è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente dal primo gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'art. 3 comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, *nonché per quelli non coltivati*, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75. Al valore catastale così ottenuto deve essere applicata l'aliquota del 7,60 per mille.

I terreni coltivati direttamente sono esenti dall'IMU fino ad un valore catastale di 6.000 euro compresi e godono di una riduzione progressiva per scaglioni fino a 32.000 euro, soglia a partire della quale l'IMU si paga per intero.

Scaglione	Riduzione
Da 0 fino 6000 euro compresi	100%
Da 6000 a 15500 euro compresi	70%
Da 15500 a 25500 euro compresi	50%
Da 25500 a fino a 32000 compresi	25%

#### **ART.10 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE**

1. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,50 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentare lo 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.
3. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari allo 0,10 per cento. I Comuni possono aumentare fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino allo azzeramento. A decorrere dal 1 gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.
4. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e il Comune, con Deliberazione del Consiglio Comunale può aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino allo azzeramento.
5. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e il Comune, con Deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla sino allo 1,06 per mille o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
- 6) Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 2 a 5, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino allo azzeramento.
- 7) Per le abitazioni locare a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 7, è ridotta al 75%.
- 8) I Comuni ai sensi, dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, all'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'art. 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvano le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno 2020.

- 9) A decorrere dall'anno 2021, il Comune , in deroga all'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può diversificare l aliquote di cui al presente articolo ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 160/2019, sentita la Conferenza Stato-città ed d autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.
- 10) In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate al presente articolo, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo fiscale che consente, previa selezione della fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al precedente comma, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre effetti. Con lo stesso decreto di cui al precedente comma sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze del prospetto delle aliquote.

#### **ART. 11 - ESENZIONI**

- 1) Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:
- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  - b) ubicati nei Comuni delle isole minori di cui allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
  - c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
  - d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla G.U. n. 141 del 18 giugno 1993;
- 2) Sono altresì esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai Comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle provincie, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti Enti, dagli Enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13,14,15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto il 11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
  - f) i fabbricati appartenenti agli Stati Esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alle lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 91- bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200.
- 3) Le aree edificabili da ritenersi esenti sono tutte quelle aree che rispondano alle sotto elencate caratteristiche:
- a) aree individuate nei vigenti strumenti urbanistici come aree edificabili ma che comunque, per le loro superfici, non raggiungono il dimensionamento del lotto come parametro minimo imposto dalle norme standards del piano vigente (superficie minima del lotto) e ricadenti all'interno delle zone C di espansione e delle zone D produttive”;
  - b) aree comunque individuate come edificabili , ma che , per la loro conformazione planimetrica e/o dimensionamento , rendono di fatto impossibile l'applicazione degli standards urbanistici minimi previsti dai vigenti strumenti ( distacchi dalle strade , confini, area minima del lotto, intervento urbanistico obbligatorio, etc), ritenendosi le stese di fatto non autonomamente e distintamente edificabili, ricadenti all'interno delle ZONE B di completamento”
  - c) tutte quelle aree inserite come edificabili (“ZONE F”) che comunque sono sottoposte a vincolo di intervento pubblico;
  - d) tutte le aree comunque individuate come edificabili ma che, per la loro collocazione, rientrano nelle fasce di inedificabilità previste dal R.D. 25/07/1904 , n. 523.
- 4) a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché non permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU:

## **ART. 12 – MODALITA' DEI VERSAMENTI**

- 1) In deroga all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. IL versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno

precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e Tasi per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaggio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicato *nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero delle Economie e delle Finanze*, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. I soggetti di cui al comma 759 , lettera g) eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il reddito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

- 2) Il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore della Agenzia delle Entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le altre modalità previste dallo stesso codice. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentita la conferenza Stato – Città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2020, sono stabilite le modalità attuative del periodo precedente relativamente all'utilizzo della piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Con il medesimo decreto sono determinate le modalità per assicurare la fruibilità immediata delle risorse dei relativi dati di gettito con le stesse informazioni desumibili dagli altri strumenti di versamento e l'applicazione dei recuperi a carico dei Comuni, ivi inclusa la quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, secondo quanto previsto a legislazione vigente al fine di garantire l'assenza di oneri per i bilancio dello Stato.
- 3) I versamenti non devono essere eseguiti dal contribuente quando l'importo complessivamente risulti pari o inferiore a Euro 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
- 4) Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, sono tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
- 5) L'imposta dovuta ai sensi del precedente comma deve essere corrisposta secondo le modalità indicate dalla legge.

#### **Art. 13 – DICHIARAZIONE**

- 1) I soggetti passivi, devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni di dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. In ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici riferiti ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, ed un solo immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, oltre alla esenzione IMU, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.

- 2) In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta risultante della dichiarazione, si applica l'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
- 3) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione di euro 100; le sanzioni di cui ai periodi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
- 4) In caso di acquiescenza all'accertamento, prevista dall'art. 15 del decreto legislativo n. 218/1997, rubricato "Sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione" e pertanto con la manifestazione di una totale adesione del contribuente ai contenuti dell'atto di accertamento, le sanzioni sono ridotte ad un terzo se il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione;
- 5) Per tutto quanto non previsto dalle precedenti disposizioni, si applicano i commi da 161 a 169 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

#### **ART. 14 – RIMBORSO E COMPENSAZIONE**

- 1) Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso e/o compensazione delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, l'ufficio provvederà ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- 2) Non si fa luogo di rimborso quando l'importo non risulta superiore a Euro 12,00 per ciascun anno di imposta.
- 3) In alternativa, il contribuente beneficiario del rimborso può richiedere all'ufficio di compensare la somma a credito, comprensiva degli interessi, con quelle dovute, entro l'anno corrente, a titolo di imposta, compresi eventuali sanzioni ed interessi, fino a concorrenza, in tal caso l'ufficio rilascia al contribuente, in luogo di rimborso,

un'attestazione indicante l'ammontare del credito e degli importi compensati per ogni annualità di imposta.

#### **ART. 15 ACCERTAMENTI E SANZIONI**

- 1) Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale, effettuate nei termini previsti della normativa vigente, sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
- 2) Il Comune, con apposito atto deliberativo, può stabilire che una quota delle somme effettivamente riscosse a titolo definitivo a seguito delle attività di accertamento dell'imposta municipale propria, non superiore al 5%, e comunque entro i limiti imposti della normativa vigente, sia destinato ad apposito fondo incentivante. Tale fondo è previsto e disciplinato dall'art. 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n.145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alle gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale e/o titolare di posizione organizzativa, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al settore entrate.
- 3) Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo dell'imposta non versata sia uguale o superiore ad €. 12,00, considerata sia la quota comunale che la quota statale qualora prevista.
- 4) In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
- 5) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione di 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione di euro 100 ; le sanzioni di cui ai periodi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione di ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi, resta salva la facoltà del Comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuati o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.
- 6) In caso di acquiescenza all'accertamento, prevista dall'art. 15 del decreto legislativo n. 218/1997, rubricato "Sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione" e pertanto con la manifestazione di una totale adesione del contribuente ai contenuti dell'atto di accertamento, le sanzioni sono ridotte ad un terzo se il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione;
- 7) Per tutto quanto non previsto dalle precedenti disposizioni, si applicano i commi da 161 a 169 dell'art 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

#### **ART. 16 – RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA**

- 1) La riscossione spontanea dell'Imposta municipale propria (IMU) viene gestita direttamente da Comune.
- 2) L'imposta Municipale propria e versata direttamente al Comune ed allo Stato per le quote di rispettiva competenza, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 09/07/1997 n. 241, ovvero attraverso tutti i canali e sistemi di pagamento previsti per legge .
- 3) Si considerano regolarmente eseguiti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

#### **ART. 17 – MANCATO ACCATASTAMENTO DEGLI IMMOBILI**

Nell'ipotesi in cui venga riscontrata l'esistenza di unità immobiliare non iscritte in catasto, ovvero che abbiano subito variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il Comune provvede a sollecitare il soggetto passivo d'imposta a presentare il relativo accatastamento, dandone contestualmente formale comunicazione all'Ufficio del Territorio, ai sensi dell'art. 1 commi 336 e 337, legge 311/2004 e dell'art. 3, comma 58, legge 662/1996.

Nel caso in cui il contribuente non ottemperi alla presentazione del relativo accatastamento nel termine indicato dal Comune nel rispetto delle normative vigenti, si dà luogo all'applicazione della sanzione massima di cui all'art. 14, comma 3, D lgs 504/1992 ss.mm.ii.

#### **ART. 18 – RISCOSSIONE COATTIVA**

- 1) Ai sensi del comma 163, art. 1 L. 296/2006, il diritto dell' Ente Locale a riscuotere il tributo si forma nel momento in cui è divenuto definito l'accertamento.  
Pertanto le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante:
  - a) Il combinato disposto dei decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43 (ruolo);
  - b) Sulla base delle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 , che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.p.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni;
  - c) Le attività di riscossione relative agli atti emessi a partire dal 1° gennaio 2020, anche con riferimento ai rapporti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono potenziate mediante l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 160 del 27/12/2019 art. 1 commi da 784 a 815, riferite alla introduzione dell' **"Accertamento esecutivo"** anche in materia di tributi locali.

## **ART. 19 - RATEIZZAZIONE SOMME DOVUTE**

- 1) Per i debiti relativi all'Imposta Municipale Propria, nel caso in cui il debitore versi in situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà economica, possono essere concesse, a specifica domanda, dall'Ente creditore, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
  - a) Importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari a €100,00 per persona fisica ed 300,00, per le attività economiche, enti ed associazioni in genere.
  - b) Regole generali per le articolazioni delle rate fino ad un massimo di rate 36:
    - da 100,00 a 500,00 fino a 4 rate mensili
    - da 500,01 a 3.000,00 fino a 12 rate mensili
    - da 3.000,00 a 6.000,00 fino a 24 rate mensili
    - oltre 6.000,00 fino a 36 rate mensili
  - c) qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza di tre rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato. Per l'intero importo ancora dovuto si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.
  - d) applicazione degli interessi nella misura pari al tasso legale vigente;
  - e) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
- 2) E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o d'importi già dilazionati.
- Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi vigenti.

## **ART. 20 – FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO**

1) Il Comune designa il Funzionario Responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.

2) Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a Enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di meno sette giorni.

## **ART. 21 – CONTENZIOSO**

- 1) Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di

cui al D.Lgs n. 546/2 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre all'applicazione del reclamo con mediazione.

Il ricorso produce pertanto gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa, qualora il valore della controversia non sia superiore a cinquantamila euro.

Per la costituzione in giudizio e per tutte le fasi della controversia, a partire dal 1 luglio 2019, è obbligatorio il rispetto della modalità telematica "Processo Tributario Telematico (PTT) di cui all'art. 19 del D. l. n. 119/2018.

## **ART. 22 – ABROGAZIONI**

A decorrere da 1° gennaio 2020 sono abrogati l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. n. 147, concernete l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Art. 1 commi da 739 a 783.

Restano ferme le disposizioni recate dall'articolo 1, comma 728 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché dall'articolo 38 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 in ordine al quale il rinvio al citato art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 deve intendersi riferito alle disposizioni della legge sulla riforma dell'IMU.

## **ART. 23 - RINVIO**

**1)** Per tutto quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Municipale Propria (IMU) in base alla nuova disciplina di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 – art. 1 commi da 739 a 783, alla legge 27 luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", ed ai regolamenti vigenti, oltre a tutte le altre disposizioni normative comunque applicabili all'imposta e tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

## **ART. 24 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento ha effetto dal **1° gennaio 2020**.